

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA DI ENTE
AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CONCERNENTE INTEGRAZIONI E
MODIFICAZIONI AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL **29 APRILE 2004.**

Il giorno 22 dicembre 2004 alle ore 10:30, presso gli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, i rappresentanti delle OO.SS. CGIL/FP, CISL/FPS, SAVT/FP, UIL/FPL, CSA/CISAL/SIVDER e il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell'Amministrazione regionale

SOTTOSCRIVONO

il seguente contratto concernente integrazioni e modificazioni al contratto collettivo decentrato dell'Amministrazione regionale del 29 aprile 2004.

La Delegazione di parte pubblica

Walter LILLAZ

La Delegazione di parte sindacale

CGIL/FP-----

CISL/FPS -----

SAVT -----

UIL/FPL -----

SIVDER/CISAL -----

Articolo 1 Durata

1. Il presente contratto ha durata quadriennale per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente contratto, ove non diversamente disciplinato, si applicano dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione.

Articolo 2 Punto "lavoratore notturno" - art. 4 del contratto decentrato del 29 aprile 2004 "definizioni"

1. Il punto "lavoratore notturno" dell'art. 4 del contratto decentrato del 29 aprile 2004 è così sostituito:

Lavoratore notturno: si rimanda alla definizione contenuta nel d.lgs 66/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'ambito dell'Amministrazione regionale sono individuati quali lavoratori notturni:

- i dipendenti appartenenti al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, area operativa-tecnica;
- i dipendenti appartenenti al Corpo forestale della Valle d'Aosta con il profilo professionale di guardia, brigadiere e maresciallo forestale;
- i dipendenti in servizio presso la Casa da gioco di Saint Vincent con il profilo professionale di controllore ed istruttore amministrativo;
- i dipendenti in servizio presso la Direzione viabilità con profilo di cantoniere e capo cantoniere;
- i dipendenti in servizio presso Funivia Buisson-Chamois;
- i dipendenti in servizio presso il Convitto regionale F. Chabod e l'Istituto regionale Gervasone di Chatillon con profilo professionale di custode e il personale con funzioni educative dell'Istituto regionale Gervasone di Chatillon.

Articolo 3

art. 19 del contratto decentrato del 29 aprile 2004 "indennità di pronta disponibilità"

1. L'articolo 19 del contratto decentrato del 29 aprile 2004 è così sostituito:

- Ai dipendenti, in pronta disponibilità ed addetti alla viabilità, che superano i sei turni di reperibilità in un mese è riconosciuta per il periodo 1° novembre 2004 - 30 aprile 2005 un'indennità lorda mensile nelle seguenti misure:

Fino a 70 ore di pronta disponibilità	Euro 100
Oltre le 70 ore	Euro 135

- L'indennità non è cumulabile con l'indennità di reperibilità.
- A decorrere dall'anno 2005 e a regime l'indennità di pronta disponibilità è riconosciuta per il periodo 1° ottobre - 30 aprile.

Art. 4

art. 20 del contratto decentrato del 29 aprile 2004 "Indennità di disagio per servizio al tmb"

1. L'articolo 20 del contratto decentrato del 29 aprile 2004 è così sostituito:

- Al personale dell'area operativa tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco spetta un'indennità di disagio pari a euro 60 lordi per ogni turno ordinario lavorativo prestato al tunnel del Monte Bianco che comporti la permanenza anche nella postazione centrale.

L'indennità di disagio compete anche al personale in servizio con funzioni di interlocutore operativo referente (IOR).

- Il presente articolo produce effetti alle condizioni di cui all'allegato 1 del presente contratto di cui fa parte integrante.
- Le disposizioni di cui sopra si applicano dalla data 9 marzo 2002, data di riapertura del tunnel, e cessano, eventualmente, con il venir meno del servizio lavorativo di cui trattasi.

Articolo 5 **comma 6 dell'art. 22 "Salario di risultato"**

1. Il comma 6 dell'articolo 22 del contratto decentrato del 29 aprile 2004 è, con decorrenza 1° gennaio 2004, così sostituito:

Il montante del salario di risultato spettante a ciascun dipendente è ridotto in base alle assenze dal servizio, arrotondate alla giornata per difetto, con esclusione delle ferie, festività soppresse, dei congedi fruiti ai sensi della legge n° 104/92 e delle assenze effettuate a titolo di recupero compensativo nonché delle assenze per infortunio. Nel caso in cui il totale delle assenze annuali sia inferiore o uguale a 20 giorni, il montante del salario di risultato non subisce alcuna riduzione.

Articolo 6 **comma 1 dell'art. 23 "Modalità di attribuzione di quote di budget alle singole strutture dirigenziali e degli eventuali residui degli stessi."**

1. Il comma 1 dell'articolo 23 del contratto decentrato del 29 aprile 2004 è, con decorrenza 1° gennaio 2004, così sostituito:

Ai fini della corresponsione del salario di risultato, la somma complessiva destinata all'erogazione del salario medesimo viene ripartita fra le singole strutture dirigenziali sulla base dei seguenti criteri:

- ◆ numero di dipendenti che hanno prestato servizio nella struttura nel corso dell'anno considerato;
- ◆ periodo di servizio, depurato dalle assenze complessivamente effettuate dai dipendenti;
- ◆ misura del rapporto di lavoro;
- ◆ pesatura delle posizioni sulla base della parametrizzazione dell'importo tabellare del salario di risultato, come di seguito rappresentato:

Posizione	Salario di risultato	Peso
A	688,61 euro	1 (688,61 /688,61)
B1	766,85 euro	1,11 (766,85 /688,61)
B2	818,88 euro	1,19 (818,88 /688,61)
B3	854,82 euro	1,24 (854,82 /688,61)
C1	890,76 euro	1,29 (890,76 /688,61)
C2	1.061,06 euro	1,54 (1.061,06 /688,61)
D	1.298,72 euro	1,89 (1.298,72 /688,61)

Articolo 7
Norma di salvaguardia

1. I contenuti economici e normativi del presente accordo saranno prorogati oltre le scadenze temporali previste qualora non intervengano successivi accordi e i benefici economici potranno avere sospensione, totale o parziale, in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa.

Allegato 1

L'art. 4 concernente l'attribuzione dell'indennità di disagio al personale dell'area operativa tecnica del corpo valdostano dei vigili del fuoco, produce effetti a condizione che la società di gestione del tunnel del Monte Bianco si impegni formalmente al rimborso degli oneri contrattuali derivanti dall'applicazione dell'articolo stesso.

L'Amministrazione regionale si impegna a contattare l'Opera nazionale vigili del fuoco al fine di verificare la compatibilità e l'opportunità dell'iscrizione all'Opera sulla base delle norme già vigenti nell'ordinamento per la generalità dei dipendenti regionali.

Le parti concordano sulla necessità di adeguare l'importo dell'indennità di trasferta dal 30% al 100% in considerazione che la mensa di servizio non può essere equiparata al rimborso delle spese dei pasti per il restante personale regionale. L'Amministrazione si impegna ad impartire apposita direttiva all'ARRS al fine di modificare l'art. 44 del CCRL del 24/12/2002.